

temperanza alla richiesta della stazione appaltante», la sanzione pecuniaria dovrà essere logicamente graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità: *a*) in ragione della gravità dell'inadempimento; *b*) in relazione alla presenza di attenuanti che determinano l'affievolimento della entità della stessa sanzione, se non addirittura l'archiviazione del caso; *c*) in proporzione all'importo dell'appalto alla cui procedura di affidamento partecipa l'operatore inadempiente, tenuto conto che, in base all'art. 6, comma 8, del Codice, «quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono».

8.2.2. Sospensione dalle gare.

Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, poiché la norma in argomento è destinata ad applicarsi a tutti i settori degli appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei settori di lavori, di servizi e di forniture, nel senso che l'operatore economico, resosi responsabile di inadempimento ex art. 48, ad esempio in una procedura per l'affidamento di un servizio, laddove il proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire lavori o di fornire beni, sarà escluso parimenti dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture, per tutto il periodo dell'interdizione disposta dall'Autorità.

La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a dodici mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorità nel provvedimento sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico; la data che la stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione nel casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 è ancora in vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara. Per le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione del bando di gara, rileva la data della lettera d'invito. Con specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come oltre alla gravità della violazione commessa - essenzialmente connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata conferma delle dichiarazioni rese -, oltre alla presenza di eventuali «giustificati motivi» nonché della «buona fede» o dell'«errore scusabile» nella condotta tenuta dall'operatore economico, risulta di tutta evidenza come ai fini della citata graduazione, assuma, altresì, autonoma rilevanza l'elemento psicologico dell'operatore economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che nel caso di prova che non confermi quanto dichiarato, non possono essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti dolosi e quelli colposi, ed all'interno di questi ultimi non può non riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto alla colpa lieve, non potendosi irrogare la sanzione interdittiva in quest'ultimo caso. Ciò, si ritiene, anche in ossequio ad un'applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter del Codice, per la falsa dichiarazione e la falsa documentazione. Infatti, pur trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa contenuta, relativa ai presupposti del dolo e della colpa grave per l'irrogazione della sanzione interdittiva, può trovare

applicazione alla fattispecie descritta dall'art. 48, attraverso l'analogia in bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della sanzione), che l'ordinamento in questi casi consente di operare.

Infine, occorre precisare che l'art. 48, essendo norma a carattere sanzionatorio è di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 8 settembre 2010, n. 6519), e, come tale, opera - in conformità alla sua stessa previsione letterale - solo ai fini della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non anche per l'inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

A D O T T A
la presente determinazione

Roma, 15 gennaio 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

14A00928

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 2012. (Delibera n. 87/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;



Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la nota n. 231797 del 17 ottobre 2013, con la quale il Ministro degli affari esteri ha trasmesso a questo Comitato, proponendone la relativa approvazione, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nell'anno 2012, relazione che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale di riferimento, l'attività della cooperazione italiana e l'andamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel medesimo anno;

Vista inoltre la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2012, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi, relazione trasmessa in allegato a quella presentata dal Ministro degli affari esteri;

Tenuto conto degli elementi di ordine finanziario contenuti nella suddetta relazione del Ministero degli affari esteri, concernenti in particolare:

le diverse fonti di copertura dell'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (2.844,73 milioni di dollari), che sono riconducibili alla Direzione generale per la cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri (309,52 milioni di dollari), ad altre Direzioni generali dello stesso Ministero degli affari esteri (129,91 milioni di dollari), al Ministero dell'economia e delle finanze (2.009,52 milioni di dollari), ad altri Ministeri (325,94 milioni di dollari), a Regioni, Province e Comuni (13,07 milioni di dollari), ad altri Enti pubblici e alle Università (56,77 milioni di dollari);

gli impegni di risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2012 riferiti ai principali settori di intervento: agricoltura e sicurezza alimentare; sviluppo umano, con particolare riferimento alla tutela della salute e all'istruzione e formazione; governo e società civile; sostegno allo sviluppo endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato e tematiche trasversali (politiche di genere ed empowerment femminile, tutela dei minori, disabilità, ambiente, patrimonio culturale);

le erogazioni complessivamente disposte a valere sull'importo destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo per l'anno 2012, con indicazione dei principali settori di intervento e della relativa incidenza percentuale;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale e preso atto dell'andamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo assicurato dall'Italia nel corso del 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4524-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2012, cui è allegata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge n. 49/1987 citata in premessa tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento dal Ministero degli affari esteri.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

14A00775

